

Bruxelles, 10 giugno 2016
(OR. en)

9975/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0906 (COD)**

**CODEC 845
JUR 282
INST 254
COUR 32
PE 70**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 6-9 giugno 2016)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto la relatrice, Mady DELVAUX (S&D - LU), ha presentato, a nome della commissione giuridica, un emendamento di compromesso (emendamento 5) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. È stato presentato un ulteriore emendamento (emendamento 6) che introduce un riferimento all'equilibrio di genere nella risoluzione legislativa.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 9 giugno 2016, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso [emendamento 5] alla proposta di regolamento e l'emendamento 6 sulla risoluzione legislativa.

La proposta della Corte così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento in prima lettura², che rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Corte sono evidenziate in neretto e corsivo. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Trasferimento al Tribunale della competenza a decidere in primo grado in materia di funzione pubblica dell'UE *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Corte di giustizia sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio (N8-0110/2015),
- visti l'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, l'articolo 256, paragrafo 1, l'articolo 257, primo e secondo comma, e l'articolo 281, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali il progetto di atto gli è stato sottoposto (C8-0367/2015),
- visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
- visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e visti l'articolo 256, paragrafo 1, l'articolo 257, primo e secondo comma, e l'articolo 281, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea³, in particolare il considerando 9,
- visto il parere della Commissione (COM(2016)0081)⁴,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 maggio 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0167/2016),

³ GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14.

⁴ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. ricorda l'importanza dell'equilibrio di genere tra i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale **■ della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione *europea* e i suoi agenti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

■

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 256, paragrafo 1, l'articolo 257, primo e secondo comma, e l'articolo 281, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

■

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Commissione europea⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁶,

⁵ *Parere del 22 febbraio 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).*

⁶ Posizione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, prevede che il Tribunale, composto di 40 giudici a decorrere dal **25 dicembre 2015, debba** essere composto di 47 giudici a decorrere dal 1° settembre 2016 e di due giudici per Stato membro a decorrere dal 1° settembre 2019.
- (2) **Come indicato nel considerando 9 del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422, l'aumento di sette del numero di giudici del Tribunale alla data del 1° settembre 2016 dovrebbe essere accompagnato dal trasferimento** al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti ai sensi dell'articolo 270 **del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale trasferimento di competenza presuppone, conformemente all'articolo 256, paragrafo 1, TFUE, lo scioglimento del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea ("Tribunale della funzione pubblica").** ■

⁷ **Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).**

- (3) **Di conseguenza dovrebbe essere attribuita al Tribunale la competenza a decidere, in primo grado**, sulle controversie tra qualunque istituzione, organo o organismo, da un lato, e i loro agenti, dall'altro, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (4) **Occorre pertanto abrogare la decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio⁸ e il regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, nonché modificare il protocollo n. 3.**
- (5) Il Tribunale dovrebbe statuire **in materia di funzione pubblica dell'Unione europea tenendo conto** delle particolarità del **■** contenzioso **in tale ambito, anche** esaminando le possibilità di composizione amichevole **■** in qualunque fase del procedimento. **■**
- (6) Inoltre, **■** al fine di garantire il corretto svolgimento del procedimento nelle cause pendenti dinanzi al **■** Tribunale della funzione pubblica alla data del trasferimento, nonché di fissare il regime applicabile alle impugnazioni pendenti a tale data o proposte successivamente avverso le decisioni di tale Tribunale, **è opportuno prevedere disposizioni transitorie adeguate concernenti il trasferimento al Tribunale delle cause relative alla funzione pubblica dell'Unione europea ,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁸ **Decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7).**

⁹ **Regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 83).**

Articolo 1

La decisione 2004/752/CE, Euratom e il regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012 *sono abrogati*.

Articolo 2

Il protocollo n. 3 ■ è modificato come segue:

1) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 50 bis

1. Il Tribunale esercita in primo grado la competenza a decidere sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le controversie tra qualunque istituzione, organo o organismo, da un lato, e i loro agenti, dall'altro, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. In qualunque fase del procedimento, sin dal deposito dell'atto introduttivo, il Tribunale può esaminare le possibilità di composizione amichevole della controversia e può cercare di agevolare una siffatta composizione.";

2) *l'articolo 62 quater è sostituito dal* seguente ■ :

"Articolo 62 quater

Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura di qualunque tribunale specializzato istituito ai sensi dell'articolo 257 *del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* figurano in un allegato del presente statuto.";

3) l'allegato I è soppresso.

Articolo 3

Le cause pendenti dinanzi al ■ Tribunale della funzione pubblica alla data del 31 agosto 2016 sono trasferite al Tribunale. Esse continuano a essere trattate dal Tribunale nello stato in cui si trovano a tale data *e conformemente al suo regolamento di procedura*. Nell'ipotesi in cui una causa sia trasferita al Tribunale dopo la chiusura della fase orale del procedimento, tale fase della procedura deve essere riaperta.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, punto 3), del presente regolamento, gli articoli da 9 a 12 dell'allegato I del protocollo n. 3 ■ rimangono applicabili alle impugnazioni di cui ■ il Tribunale è investito alla data del 31 agosto 2016 o proposte dopo tale data avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica. Se il Tribunale annulla una decisione ■ di quest'ultimo giudicando nel contempo che lo stato degli atti non consente una decisione, esso rinvia la causa a una sezione diversa da quella che ha statuito sull'impugnazione.

Articolo 5

Il presente regolamento ■ entra in vigore il ***primo giorno del mese successivo a quello*** della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente